

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Circolare 8 ottobre 2013

Oggetto: Convenzioni - accordi Conai/associazioni di categoria: procedure agevolate riservate alle aziende esportatrici nette. Delibera CdA Conai del 25 settembre 2013.

Si ricorda che, a partire dall'anno 1999, Conai ha stipulato con alcune associazioni di categoria, specifici accordi / convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione, applicazione ed esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei singoli settori.

Nell'ambito di un più ampio processo di aggiornamento, revisione e semplificazione delle procedure consortili, Conai ha sostanzialmente confermato i criteri alla base degli accordi (volontari) in essere con i settori tessile¹ e meccanico² secondo cui, le aziende "esportatrici nette"³:

- **si impegnano a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;**
- **sono contemporaneamente esonerate dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale Conai per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;**
- **sono obbligate alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento.**

Nel contempo, anche alla luce di alcune richieste pervenute da altri settori produttivi e commerciali e sulla base di specifici approfondimenti svolti, Conai ha valutato positivamente la possibilità di estendere - **a partire dal 1° gennaio 2014** - tale modalità semplificata anche ad altre associazioni di categoria le quali – su richiesta e in rappresentanza delle aziende esportatrici nette che intenderanno avvalersene inviando un'apposita autodichiarazione – potranno stipulare specifici accordi con Conai.

Resta evidentemente salva la possibilità – per ciascuna azienda "esportatrice netta" - di accedere direttamente alla stessa procedura senza il tramite dell'associazione di categoria. In tal caso, oltre all'autodichiarazione, dovranno essere forniti al Conai alcuni documenti e informazioni comprovanti l'avvenuta esportazione.

Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità operative per usufruire della sopraccitata procedura, Vi invitiamo a consultare il **documento allegato** e/o contattare i nostri uffici (e-mail: infocontributo@conai.org, citando la presente circolare) oppure il numero verde Conai 800.337799.

Cordiali saluti,

Valter Facciotto
Direttore Generale



¹ convenzione CONAI-SMI/TESSILIVARI.

² convenzione CONAI-FEDERMACCHINE e convenzione CONAI-ANIMA.

³ aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede operativa:
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.54044.1 - Fax 02.54122648
Fax dichiarazioni 02.54122.656/680

Sede legale:
Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma
Tel. 06.684141
Fax 06.68809630

C.F. e P.IVA 05451271000
REA 888272
R.I. Roma

www.conai.org



Procedura riservata alle aziende “esportatrici nette” di imballaggi pieni

PREMESSA

La presente procedura è riservata alle aziende “esportatrici nette” di imballaggi pieni, consorziate Conai.

Ai fini della stessa procedura, per “esportatrici nette”, si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale¹ di imballaggio.

CONDIZIONI GENERALI

L’azienda “esportatrice netta”:

1. si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all’esportazione;
2. è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale Conai per tutti gli imballaggi pieni importati² e immessi sul territorio nazionale;
3. è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento.

Decorrenza della procedura: 1° gennaio 2014.

FORMALITÀ

- a. l’azienda che intende usufruire della procedura agevolata, entro il 30 aprile di ogni anno, deve inviare al Conai (e, in copia conoscenza, all’associazione di riferimento che avrà stipulato uno specifico accordo con Conai, soggetto a rinnovo annuale) un’autodichiarazione attestando il proprio status di esportatore netto per ciascun materiale di imballaggio;
- b. ciascuna associazione che avrà sottoscritto l’accordo, si farà carico di fornire al Conai dati statistici settoriali relativi ai flussi di merci imballate in entrata e in uscita dal territorio nazionale, con il massimo dettaglio nella disponibilità dell’associazione stessa entro il termine tassativo fissato nell’accordo stesso;
- c. l’azienda che non intende, invece, coinvolgere l’associazione, potrà, sempre su base volontaria, usufruire della stessa procedura, presentando al Conai, entro lo stesso termine (30 aprile di ciascun anno), oltre all’autodichiarazione, copia della dichiarazione IVA³ o comunicazione dati IVA, nonché una nota sintetica descrittiva dei flussi degli imballaggi e dei relativi materiali;
- d. la procedura ha validità per l’anno di invio dell’autodichiarazione. In caso di sopravvenuta insussistenza del requisito di esportatore netto, da verificare a consuntivo al 31 dicembre di ogni anno, l’azienda è tenuta a dichiarare e versare il Contributo ambientale relativo alle importazioni di imballaggi pieni secondo le altre procedure vigenti⁴;

¹ acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. Potrebbe, quindi, accadere che un’azienda sia esportatrice netta solo per alcuni dei materiali di imballaggio utilizzati. In tal caso, l’azienda potrà accedere alla procedura solo per quei materiali prevalentemente esportati in termini di peso.

² sia da Paesi UE che Extra UE.

³ o stralcio di essa purché riportante le informazioni anagrafiche dell’azienda nonché quelle relative al fatturato nazionale ed estero. L’azienda che per la prima volta utilizzerà tale procedura, è tenuta a presentare al Conai le ultime tre copie disponibili della dichiarazione IVA per dimostrare di essere esportatrice abituale.

⁴ procedura ordinaria, di compensazione import-export o semplificata.



- e. nel caso di invio dell'autodichiarazione oltre il termine del 30 aprile, l'azienda dovrà comunque osservare, fino all'ultimo giorno del mese precedente, le altre procedure vigenti;
- f. valgono le procedure generali di applicazione, dichiarazione, versamento e/o esenzione del Contributo ambientale Conai per i materiali per i quali non sussistono i requisiti di "esportatore netto".

Per l'azienda che intende avvalersi della presente procedura, sarà disponibile entro la fine del corrente anno, la modulistica specifica per l'applicazione della stessa.

Come da prassi consortile, dopo un congruo periodo di tempo dall'avvio della procedura, Conai si riserva di effettuare specifici accertamenti mirati alla verifica della puntuale applicazione ed efficacia della procedura stessa.

Per tutto quanto non richiamato nella presente procedura, si fa rimando alla Guida Conai, pubblicata annualmente.

Si ricorda infine che la presente procedura è destinata, preferibilmente, alle aziende che svolgono attività caratterizzate da flussi di imballaggi destinati in prevalenza ed in modo continuativo all'esportazione, venendo meno negli altri casi la logica della semplificazione amministrativa.

Per eventuali approfondimenti, Vi invitiamo a contattare i nostri uffici (e-mail: infocontributo@conai.org, citando la presente procedura) oppure il numero verde Conai 800.337799.

Milano, 8 ottobre 2013.